



COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI



Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696

c.a.p.: 66020
Tel.: 0872/60630
Fax: 0872/620247

<http://www.comuneroccasangiovanni.gov.it>

e-mail: comune.roccasangiovanni@pec.it

SERVIZIO FINANZIARIO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il bilancio di previsione 2020-2022 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011.

Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, contenente almeno i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico finanziarie e tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene conto dalle scelte già operate nei precedenti esercizi, e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dal D.Lgs. 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014, all'art. 39 comma 2, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio. In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione della durata di un triennio, attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità)
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità)
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, saranno ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità)
- tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

Nell'illustrare le entrate, sono stati considerati gli effetti della legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) che sul fronte delle entrate, prevede:

- lo sblocco di aliquote e tariffe;
- la riproposizione del contributo (190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033) a ristoro del minor gettito derivante dalla sostituzione dell'Imu con la Tasi sull'abitazione principale. I Comuni dovranno tuttavia utilizzare queste somme al fine di realizzare piani di sicurezza pluriennali per la manutenzione di strade, scuole e altre strutture comunali e dovranno impegnarle in toto entro il 31 dicembre di ogni anno;
- la possibilità di aumentare fino al 50% a decorrere dal 1° gennaio 2019 l'imposta di pubblicità nonché, in deroga alle norme di legge e regolamentari vigenti, di dilazionare i rimborsi delle maggiorazioni dell'imposta sulla pubblicità, pagate negli anni 2013-18 e rese inefficaci dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 2018, con pagamenti rateali entro un massimo di cinque anni dal momento in cui la richiesta dei contribuenti è diventata definitiva. Viene disciplinata la possibilità di rateizzare in cinque anni i rimborsi delle somme acquisite dai Comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta per gli anni 2013/2018.

Inoltre tiene conto delle novità introdotte dal D.L. 124/2019 tra le quali:

- la riformulazione del comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017), che reca i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale a decorrere dal 2017, modificandone la lettera c) che disciplina, in particolare, le modalità di distribuzione della quota parte delle risorse del Fondo di solidarietà destinata a finalità perequative. Nello specifico, la modifica introdotta riscrive le percentuali della perequazione che a legislazione vigente sono 85% per l'anno 2020, e 100% dall'anno 2021. Per rendere più sostenibile la quota di risorse perequate, la nuova norma stabilisce che, dall'anno 2020, la quota del 60% applicata per gli anni 2018 e 2019 è incrementata del 5 per cento annuo sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030.
- L'art. 57, comma 2, prevede che le disposizioni legislative vigenti, di cui all'articolo 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010, volte al contenimento e alla riduzione delle spese per la formazione del personale cessino di essere applicate, a decorrere dal 2020, alle regioni, alle province autonome e agli enti locali, nonché ai loro organismi ed enti strumentali (anche se costituiti in forma societaria).

Allentamento dei vincoli di spesa

Il comma 905 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018 stabilisce che ai Comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre, non trovano applicazione le seguenti disposizioni:

- comunicazione all'AGCOM delle spese pubblicitarie (art. 5, commi 4 e 5 della Legge n. 67/1987);
- redazione piani triennali delle dotazioni strumentali (art. 2, comma 594 della Legge n. 244/2007);
- contenimento spese per missioni (art. 6, comma 12 del D.L. n. 78/2010);
- contenimento spese per l'acquisto e la gestione di autovetture (art. 6, comma 14 del D.L. n. 78/2010 e art. 5, comma 2 del D.L. n. 95/2012);
- procedura per l'acquisto di immobili (art. 12, comma 1-ter del D.L. n. 98/2011).

Inoltre l'art. 21-bis del D.L. n. 50/2017 prevede che ai Comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre non si applicano i vincoli in materia di spese per:

- ✓ studi e consulenze (art. 6, comma 7 del D.L. n. 78/2010);
- ✓ relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza (art. 6, comma 8 del D.L. n. 78/2010);
- ✓ sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del D.L. n. 78/2010);
- ✓ stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione (art. 27, comma 1, del D.L. n. 112/2008).

Si evidenzia che, per quanto concerne le **spese di formazione**, anch'esse originariamente rientranti nel perimetro normativo del citato art. 21-bis, l'art. 57 comma 2 del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 ha abrogato, dal 2020, a prescindere dalla data di approvazione del bilancio di previsione (quindi anche oltre il 31 dicembre), il comma 13 dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010, che prevede che la spesa annua sostenuta per attività di formazione non deve essere superiore al 50% di quella dell'anno 2009.

La Legge di Bilancio 2020

Le novità contenute nella manovra economica 2020, che maggiormente impattano sul bilancio sono di seguito riportate:

- Contributo IMU-TASI: la legge n.160/2019 prevede, per gli anni 2020, 2021 e 2022, un stanziamento di 110 milioni di euro annui da ripartire secondo gli importi indicati per ciascun Comune nell'allegato "A" al decreto del Ministero dell'Interno del 14 marzo 2019. Si tratta di una proroga della misura prevista dall'art. 11-bis, comma 8 del D.L. n. 135/2018, con la quale si stanziavano 110 milioni di euro solo per l'anno 2019.
- Abrogazione IUC: l'art. 1, commi dal 738 a 783 della Legge n. 160 del 27-12-2019 prevede l'unificazione IMU-TASI e la possibilità di confermare, sotto forma di maggiorazione dell'aliquota della nuova IMU, la maggiorazione TASI nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019.
- Rinnovi contrattuali personale: l'art. 13 del DDL prevede l'integrazione dei fondi, per il triennio 2019/2021, per gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 1, comma 436 della Legge n. 145/2018, a cui corrisponde un incremento delle retribuzioni medie complessive del personale pari al:
 - 1,3 % per il 2019;
 - 1,9 % per il 2020 (il citato comma 436 prevedeva il 1,65%);
 - 3,5 % a decorrere dal 2021 (il citato comma 436 prevedeva il 1,95%).

A tali incrementi retributivi devono essere aggiunti gli oneri contributivi ai fini previdenziali e l'IRAP.

TARI e piani finanziari

Altro aspetto, non contenuto nella Legge di Bilancio 2020, ma che impatta sul bilancio comunale e che sta creando comprensibile apprensione negli addetti ai lavori, è rappresentato dalla delibera n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (**ARERA**), a cui il comma 527 dell'art. 1 della Legge n. 205/2017 ha attribuito funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti. Tale delibera, relativa alla "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", contenente l'allegato "A" concernente il "metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, prevede entro il 31 dicembre 2019 la definizione dei piani finanziari e l'approvazione delle entrate tariffarie, secondo la nuova metodologia approvata.

Il testo tutt'altro che agevole della suddetta delibera, oltre ai dubbi interpretativi già emersi, nonché i tempi ridotti per l'approvazione, aggravati da un ingorgo di scadenze che riguardano il settore finanziario (non

ultimo il mancato aggiornamento dei software gestionali della TARI alle novità introdotte), rendono praticamente impossibile il recepimento delle novità in questione entro il 2019.

Al riguardo si evidenzia che, come rilevato dalla Memoria ARERA del 21 ottobre 2019 per la VI^a Commissione Finanze della Camera dei Deputati, in considerazione degli adempimenti in capo agli Enti Locali, l'Autorità ritiene auspicabile un superamento della disposizione che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, delle tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. A tale proposito ARERA ritiene che un differimento del predetto termine, al 30 aprile 2020, consentirebbe agli enti un più ordinato processo di deliberazione delle tariffe (preceduto da una fase di verifica e di validazione delle informazioni fornite dai gestori), comunque nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente con riferimento agli adempimenti riferiti al bilancio di previsione comunale.

Sulla stampa del 9/12/2019 è riportata la notizia dell'emendamento al decreto fiscale che modifica il comma 683-bis della legge n. 147/2013 e prevede la nuova scadenza per l'approvazione di piano finanziari e tariffe al 30 aprile 2020. Tale scadenza consentirebbe anche, entro quella data, la modifica di provvedimenti già approvati.

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

1.1. Le entrate¹

Premesso che l'art. 1, comma 779 della Legge n. 160 del 27-12-2019 prevede, per l'anno 2020, che i Comuni, in deroga possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'IMU oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 30 giugno 2020, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

L'art. 1, commi dal 738 della Legge n. 160 del 27-12-2019 ha abolito a decorrere dall'anno 2020 la IUC di cui all'art. 1, comma 639, della legge 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI, e prevede nei successivi commi da 739 a 783 l'unificazione IMU-TASI e la possibilità di confermare, sotto forma di maggiorazione dell'aliquota della nuova IMU, la maggiorazione TASI nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019.

Nella previsione 2020-2022 è stato confermato il capitolo di entrata IMU il cui stanziamento comprende la somma dei due tributi (IMU+TASI), mentre restano distinti i capitoli relativi agli accertamenti e ruoli coattivi dell'imposta e del tributo.

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2020-2022 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

1

Il punto 9.11.2 del principio della programmazione dispone che la nota integrativa dedichi particolare attenzione "alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Principali norme di riferimento	Art. 13 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 201/2011 Artt. 7 e 8 del d.Lgs. n. 23/2011 Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 656.965,05		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 656.965,05		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	€ 656.965,05	€ 656.965,05	€ 656.965,05
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	<p><i>Specificare gli effetti sul gettito delle disposizioni in materia di IMU contenute nella legge n. 208/2015 con particolare riguardo per:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - terreni agricoli; - riduzione 50% per i comodati gratuiti tra genitori-figli; - riduzione 75% per gli immobili concessi in affitto a canone concordato; - determinazione rendita catastale su imbullonati <p><i>La quota di alimentazione F.S.C. per il triennio 2020-2022 non è ancora stata resa nota, pertanto sono stati confermati gli importi dell'anno 2019, con una trattenuta da parte dell'Agenzia delle entrate e, di converso, un incremento delle risorse (I.M.U.) da prevedere in bilancio, in misura pari alla differenza tra le due quote di alimentazione del F.S.C. pari ad € 163.153,43. Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 16 del 2014 i comuni sono tenuti a prevedere in bilancio il gettito I.M.U. al netto della quota di alimentazione annuale del F.S.C.</i></p>		
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	<i>Non sono state apportate modifiche alle aliquote.</i>		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	<i>Si rinvia al regolamento comunale IUC</i>		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	<i>Sulla scorta degli incassi degli ultimi anni, si è ritenuto di poter lievemente incrementare la previsione di entrata rispetto all'esercizio precedente.</i>		

TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 80.000,00		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 86.500,00		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	€ 87.000,00	€ 87.000,00	€ 85.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	<p><i>Specificare gli effetti sul gettito delle disposizioni in materia di TASI contenute nella legge n. 208/2015 con particolare riguardo per:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - esenzione unità immobiliare adibita ad abitazione principale non di lusso; - riduzione 75% per gli immobili concessi in affitto a canone concordato. 		
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	<i>Non sono state apportate modifiche alle aliquote</i>		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	<p><i>Natura delle agevolazioni</i> <i>Soggetti e categorie di beneficiari</i> <i>Obiettivi perseguiti</i></p>		

Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	<i>Si rinvia al regolamento comunale IUC</i>
---	--

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 512.672,03		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 519.345,05		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	€ 520.000,00	€ 520.000,00	€ 520.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	<i>Come precisato nelle premesse, in attesa che vengano chiarite le disposizioni normative collegate alla delibera ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, si approva il bilancio 2020-2022 con lo stanziamento confermato alle previsioni dell'anno 2019. Entro il 30 aprile 2020 si adotteranno i provvedimenti di competenza.</i>		
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	<i>Le tariffe si prevedono sostanzialmente invariate a parità di previsione di entrata</i>		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	<i>Non sono state concesse ulteriori agevolazioni in base alla normativa di riferimento.</i>		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	<i>Il regolamento comunale IUC, approvato con delibera di C.C. n. 17 dell'8-09-2014 e s.m. ed i., di cui la TARI costituisce una delle componenti, prevede agevolazioni in favore delle seguenti tipologie di utenza, previste negli artt. da 10 a 15 del citato regolamento.</i>		

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Principali norme di riferimento	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 100.000,00		
	<i>Il criterio per l'accertamento dell'addizionale IRPEF prevede di avvalersi delle funzionalità del portale per il Federalismo fiscale, sul quale vengono pubblicate le deliberazioni ed i regolamenti tributari, per simulare l'importo del gettito sulla base delle dichiarazioni dei redditi acquisite dall'Agenzia delle Entrate per l'annualità d'imposta disponibile più recente.</i>		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 175.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	Nessuno		
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	<i>Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 5/07/2019 si è provveduto a modificare il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale Comunale IRPEF prevedendo una aliquota unica per tutti gli scaglioni reddito pari allo 0,8 per mille, con una soglia di esenzione per i redditi inferiori agli € 6.000,00</i>		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	<i>Non sono previste ulteriori esenzioni e/o riduzioni</i>		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni	<i>Non sono previste ulteriori esenzioni e/o riduzioni</i>		

previsti dal regolamento	
--------------------------	--

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)

Principali norme di riferimento	Capo II del d.Lgs. n. 507/1993		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 10.000,00		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 10.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2019	2020	2021
	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	Nessuno		
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	Non sono previsti aumenti dell'imposta		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	Non sono state concesse agevolazioni in base alla normativa di riferimento.		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	Non sono state concesse agevolazioni in base al regolamento comunale.		

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP)

Principali norme di riferimento	Capo I del d.Lgs. n. 507/1993		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 26.000,00		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 18.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	Nessuno		
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	Non sono previsti aumenti dell'imposta		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	Non sono state concesse agevolazioni in base alla normativa di riferimento.		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	Non sono state concesse agevolazioni in base al regolamento comunale.		

Inoltre per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

Proventi recupero evasione tributaria

Nell'anno 2020, sulla scorta di quanto avviato nel corrente esercizio 2019 per cercare di arginare la carenza di liquidità che affligge le casse comunali, si procederà all'accertamento dell'evasione tributaria IMU, TASI e TARI degli anni 2015 e successivi, aggredendo principalmente i grandi "evasori", vale a dire i titoli di partita IVA che spesso sfruttano vicende societarie quali fallimenti, liquidazioni coatte e concordati per sfuggire all'attività impositiva esecutiva e coattiva dell'Ente. Si procederà inoltre al recupero forzoso di tutti gli altri tributi, imposte e canoni comunali in scadenza. Dalla suddetta attività potrà trovare beneficio anche il contribuente, il quale incorrerà in un minore carico di spesa relativo ad interessi passivi.

Infatti la previsione di bilancio riflette un cospicuo stanziamento in entrata dell'accertamento IMU, che ha dato notevoli frutti nell'esercizio 2019, che volge al termine, e per il quale la previsione di bilancio si

prevede che sarà rispettata. Non si è invece previsto un incremento analogo per la riscossione coattiva, che ha manifestato una minore velocità di realizzazione in termini di cassa.

Fondo di solidarietà comunale

La previsione è stata formulata in base ai dati pubblicati sul portale del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali per l'anno 2020 e l'ammontare provvisorio è pari ad € 130.001,44

La previsione mantiene inalterata la quota di alimentazione F.S.C. 2019, che comporta la trattenuta da parte dell'Agenzia delle Entrate e, di converso, un incremento delle risorse (I.M.U.) da prevedere in bilancio per ulteriori € 163.153,43, in misura pari alla differenza tra le due quote di alimentazione del F.S.C.. Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 16 del 2014 i comuni sono tenuti a prevedere in bilancio il gettito I.M.U. al netto della quota di alimentazione annuale del F.S.C..

Proventi sanzioni codice della strada

In bilancio sono iscritti proventi per complessivi € 30.000,00 derivanti dalle sanzioni ex articolo 208 Codice della Strada. Si prevedono anche introiti per complessivi € 40.000,00 ex articolo 142 Codice della Strada per sanzioni derivanti da autovelox.

Sono iscritti in bilancio anche gli accertamenti derivanti da ruoli coattivi, per i quali è stato effettuato il relativo accantonamento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità.

Con deliberazione di G.C. n. 65 del 17-12-2019 si è provveduto ad operare la destinazione di tali proventi, ai sensi degli artt. 142 e 208 del D.Lgs. n. 285/1992, nel testo vigente dopo le modifiche apportate dalla legge n. 120/2010.

Altre entrate di particolare rilevanza

Rivestono notevole importanza per il bilancio comunale i proventi derivanti dalla gestione degli impianti fotovoltaici.

Altra entrata rilevante prevista nel bilancio 2020 è quella relativa alla alienazione dell'ex edificio scolastico in località Scalzino, giusta deliberazione consiliare n. 17 del 5-07-2019, per l'importo complessivo di € 50.000,00, dei quali € 25.330,96 vengono utilizzati per il piano di rientro del disavanzo accertato. Infatti, i proventi da alienazioni patrimoniali possono concorrere al raggiungimento dell'equilibrio corrente del bilancio:

- a) ai sensi dell'articolo 1, comma 866, della legge 205/2017 per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno, o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento;
- b) ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 8, lettera g, del Tuel (procedure di riequilibrio finanziario) e articolo 255, comma 9, del Tuel (dissesto), nonché nell'ambito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui (articolo 2, comma 4, del Dm 2 aprile 2015);
- c) ai sensi dell'articolo 188 e 193 del Tuel.

Il DI 78/2015, modificando l'articolo 56-bis del DI 69/2013, indica però anche una destinazione vincolata dei proventi in questione, disponendo che la percentuale del 10% venga utilizzata per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti degli enti locali. Infatti nella previsione di spesa per l'anno 2020 è contemplata al capitolo 190058 quella relativa agli oneri per estinzione anticipata di mutui dell'importo di € 5.000,00.

1.2. Le spese²

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2020-2022 non è stato considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato;
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;

²

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- *alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;*
- *agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza + residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l'ultimo anno del quinquennio.

L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio n. In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuata assumendo dati extracontabili.

Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede, per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

FASE	ENTI	ANNO DI PREVISIONE DEL BILANCIO						
		2016	2017	2018	2019 ³	2020	2021	2022
PREVISIONE	Sperimentatori	55%	70%	75%	85%	95%	100	100
	Non sperimentatori							
RENDICONTO*	Tutti gli enti	100 (55)%	100 (70)%	100 (85)%	100%	100%	100%	100%

*) In sede di rendiconto, l'ente accantona nell'avanzo d'amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio, salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel principio 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011.

Diverse proposte di emendamento al DDL bilancio sono state formulate dall'ANCI ed in particolare una rimodulazione degli obblighi minimi di accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità (Fcde). Nello specifico Anci punta a mantenere per il 2020 la stessa percentuale minima di accantonamento del 2019 (85%) ed a fissare quella a regime, a decorrere dal 2021, pari al 90%. La richiesta si estende anche alla modalità di determinazione del Fcde prevista a rendiconto, così da considerare la nuova gradualità dell'accantonamento minimo a preventivo.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere o di non procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

³ Modificare la percentuale da 85% a 80% se ricorrono le condizioni previste dall'art. 1, commi da 1015 a 1018, della L.145/2018.

Capitolo	DESCRIZIONE	FCDE	Motivazione
120008	Tassa rifiuti	SI	Perché in bilancio sono iscritti residui attivi esigibili, ma per i quali vi sono criticità nella effettiva riscossione
110060	Proventi recupero evasione tributaria ICI/IMU	SI	Perché in bilancio sono iscritti residui attivi esigibili, ma per i quali vi sono criticità nella effettiva riscossione
310021	Ruoli sanzioni codice della strada	SI	Perché in bilancio sono iscritti residui attivi esigibili, ma per i quali vi sono criticità nella effettiva riscossione
120044	Ruoli TASI	SI	Perché in bilancio sono iscritti residui attivi esigibili, ma per i quali vi sono criticità nella effettiva riscossione
310002	Fitti attivi	SI	Perché in bilancio sono iscritti residui attivi esigibili, ma per i quali vi sono criticità nella effettiva riscossione
	Proventi acquedotto	NO	Perché il servizio ed i relativi proventi sono di pertinenza sella S.A.S.I. Sp.A.
	Proventi utilizzo impianti sportivi	NO	Perché gli impianti non generano proventi e la previsione d'incasso iscritta in bilancio è pari ad € 0,00

Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, è stato assunto:

- o **metodo A:** media semplice;
- o **metodo B:** rapporto tra la sommatoria degli incassi e degli accertamenti ponderati;
- o **metodo C:** media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti.

Nelle schede allegate è riportato il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate, di cui si riporta il riepilogo

BILANCIO 2020

Cap.	DESCRIZIONE	Previsione 2020 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziamiento FCDE
110060	Proventi recupero evasione tributaria ICI/IMU	60.000,00	95%	18.735,90
120008	Tassa rifiuti	520.000,00	95%	157.684,80
120044	Ruoli TASI	1.000,00	95%	312,27
310021	Proventi sanzioni codice della strada	68.800,00	95%	46.418,67
320002	Fitti attivi	4.000,00	95%	1.310,62
TOTALE			95%	224.462,26

BILANCIO 2021

Cap.	DESCRIZIONE	Previsione 2020 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziamiento FCDE
110060	Proventi recupero evasione tributaria ICI/IMU	60.000,00	100%	19.722,00
120008	Tassa rifiuti	520.000,00	100%	165.984,00
120044	Ruoli TASI	1.000,00	100%	328,70
310021	Proventi sanzioni codice della strada	57.000,00	100%	40.481,40
320002	Fitti attivi	4.000,00	100%	1.379,60
TOTALE			100%	227.895,70

BILANCIO 2022

Cap.	DESCRIZIONE	Previsione 2020 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziamiento FCDE
110060	Proventi recupero evasione tributaria ICI/IMU	50.000,00	100%	16.435,00
120008	Tassa rifiuti	520.000,00	100%	165.984,00
120044	Ruoli TASI	1.000,00	100%	328,70
310021	Proventi sanzioni codice della strada	50.000,00	100%	35.510,00
320002	Fitti attivi	4.000,00	100%	1.379,60
TOTALE			100%	219.637,30

Per quanto concerne gli accantonamenti al FCDE si precisa che è stato scelto il metodo B rapporto tra la sommatoria degli incassi e degli accertamenti ponderati, che consente di utilizzare il più alto grado di prudenza ed elevato accantonamento di risorse non spendibili.

Le nuove disposizioni ora introdotte dall'art.1 comma 79 della legge di bilancio 2020 prevedono che nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possano variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il Fondo stanziato nei diversi esercizi a un valore pari al 90 % se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono stati rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30/12/2018, n. 145. Si tratta degli indicatori relativi alla riduzione del debito commerciale al 31/12 per un importo almeno pari al 10% del debito registrato alla medesima data dell'esercizio precedente e al ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente. Inoltre, il successivo comma 80 del medesimo art. 1 della legge 160/2019 prevede che nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione degli incassi delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali prevista dai commi da 784 a 815, previo parere dell'Organo di revisione, gli enti possano ridurre il Fondo accantonato nel bilancio e relativo alle medesime entrate, sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti.

Fondi di riserva

Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata, ma eventualmente utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste, e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000:

1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione".

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge, e precisamente 1,05% per il 2020, 0,65% per il 2021 e 0,77% per il 2022.

Facendo l'ente ricorso all'anticipazione di tesoreria è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo.

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un **fondo di riserva di cassa** delle spese finali previste in bilancio, incluso nel fondo di riserva, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-*quater*, del d.Lgs. n. 267/2000.

La legge di bilancio prevede che il limite massimo di ricorso alle anticipazioni di tesoreria viene elevato da tre a cinque dodicesimi, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, con possibilità di usufruire di ulteriore liquidità da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali (comma 555-556). Tuttavia l'Amministrazione comunale, al fine di contenere l'incidenza degli interessi passivi generati dall'anticipazione, intende non superare la quota dei 3/12 di anticipazione già richiesti al Tesoriere comunale.

La situazione di cassa potrebbe beneficiare degli effetti prodotti, attraverso accollo e ristrutturazione mutui da parte dello Stato. Con decreto da emanare entro il 28 febbraio 2020 verranno stabiliti modalità e criteri per la riduzione della spesa per interessi sui mutui (comma 557).

Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021, con delibera di giunta da adottare entro il 28 febbraio, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione. (art. 1, c. 859 e 862, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatorio se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato *articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013*, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio; (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi le predette condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione. (art. 1, c. 859, lett. a, c. 862, lett. a, e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

Verificandosi la predetta condizione, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b, c, d e c. 863):

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

Per il solo anno 2019, gli indicatori relativi al ritardo annuale dei pagamenti e al debito commerciale residuo da rilevare ai fini dell'accantonamento a fondo garanzia debiti commerciali possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente e non sulla base dei dati presenti nella PCC. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione alla PCC dell'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati al 31 dicembre 2019, anche se hanno adottato SIOPE+.

L'Ente trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata è tenuto ad iscrivere in bilancio il Fondo di garanzia debiti per l'anno 2021 € 2.800,00e per l'anno 2022 € 4.500,00.

Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti **accantonamenti per passività potenziali**:

DESCRIZIONE	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Indennità di fine mandato del sindaco			
Fondo oneri rinnovi contrattuali			
Fondo rischi contenzioso	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Fondo rischi indennizzati assicurativi			
Fondo rischi altre passività potenziali			
Fondo garanzia debiti commerciali		2.800,00	4.500,00
Altri fondi			

Entrate e spese non ricorrenti

Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere non ripetitivo:

ENTRATE	IMPORTO	SPESE	IMPORTO
Rimborsi spese per consultazioni elettorali a carico di altre PA	12.600,00	Consultazioni elettorali o referendarie locali	12.600,00
Donazioni		Ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale	
Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria	172.000,00	Sentenze esecutive ed atti equiparati	
Proventi sanzioni Codice della Strada	70.000,00		
Entrate per eventi calamitosi		Spese per eventi calamitosi	
Sanatorie, abusi edilizi e sanzioni			
Condoni			
Alienazione di immobilizzazioni	50.000,00		
Accensioni di prestiti		Gli investimenti diretti	
Contributi agli investimenti ⁴		Contributi agli investimenti	
TOTALE ENTRATE	304.600,00	TOTALE SPESE	12.600,00

⁴ Salvo che non siano espressamente previsti a regime.

2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 5 luglio 2019, e ammonta ad € -986.865,46.

Sulla base dell'andamento della gestione, il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2019 ammonta a € 145.180,02, come risulta dall'apposito prospetto del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 redatto ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011.

Di seguito si riporta il dettaglio del disavanzo al 31/12/2018.

MODALITA' DI COPERTURA DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO ¹	COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO			
		esercizio 2019	esercizio 2020	esercizio 2021	esercizi successivi
Disavanzo al 31.12.15					
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	€ 736.534,50	€ 28.328,25	€ 28.328,25	€ 28.328,25	€ 651.549,75
Disavanzo tecnico al 31.12....					
Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art.243 bis TUEL ⁸					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ai sensi dell'art. 188 c. 1 del TUEL	€ 163.405,89	€ 54.468,63	€ 54.468,63	€ 54.468,63	
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente	€ 86.925,07	€ 28.975,02	€ 28.975,02	€ 28.975,02	
TOTALE	€ 986.865,46	€ 111.771,90	€ 111.771,90	€ 111.771,90	€ 651.549,76

¹ Corrisponde alla colonna (b) della tabella precedente

Con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 5 luglio 2019 è stato approvato il piano di rientro del disavanzo di amministrazione 2018, ai sensi dell'art. 188 TUEL, come segue:

DISAVANZO DA RIPIANARE E FONTI DI FINANZIAMENTO	2019	2020	2021	TOTALE
DISAVANZO DA COPRIRE NEL TRIENNIO	75.000,00	100.330,96	75.000,00	250.330,96
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	75.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00
ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	0,00	25.330,96	0,00	25.330,96

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2020 non prevede l'utilizzo di quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione.

Il p.c. relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, "La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti."

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Le quote del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011) aggiornato dal DM MEF 01/08/2019 stabilisce le nuove procedure da seguire nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto come indicato di seguito:

- ➔ viene inserito il § 9.7.1 attinente all'allegato a/1 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), relativo all'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato 9/a/1 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto) ;
- ➔ viene inserito il § 9.7.2 attinente all'allegato a/2 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011) relativo all'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/2 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.2 descrive anche le differenti nature dei vincoli contabili;
- ➔ viene inserito il § 9.7.3 attinente all'allegato a/3 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011) relativo all'elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/3 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.3 specifica che le quote destinate agli investimenti possono essere utilizzate solamente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente; il § 9.7.3 consente di applicare al bilancio di previsione finanziario le quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto (prima del § 9.7.3, in applicazione dell'art. 187, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, si applicavano al bilancio di previsione solamente le quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione presunto);
- ➔ la nota integrativa al bilancio deve riepilogare ed illustrare gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti di cui agli allegati a/1, a/2 ed a/3 sopra indicati (§ 9.11.4 del principio 4/1);
- ➔ i nuovi prospetti a.1, a.2 e a.3 dovranno essere compilati dal bilancio 2021-2023, resta confermato l'obbligo di compilarli nella nota integrativa al bilancio (con riferimento al risultato presunto) se l'ente prevede l'applicazione al bilancio.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate, accantonate o destinate del risultato di amministrazione, compilare le schede seguenti.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (*)

Risorse accantonate	Risorse accantonate applicate al	Risorse accantonate stanziate nella	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione	Risorse accantonate e
---------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---	--	-----------------------

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (*)

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/ N-1	Entrate vincolate accertate nell'esercizio N-1 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. N-1 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plus. vinc. al 31/12/N-1 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio N-1 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (c) e cancellazione nell'esercizio N-1 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (c) (gestione dei residui) (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio N-1 di impegni finanziari dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio N-2 se non reimpegnati nell'esercizio N-1 (c)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/N-1	Risorse vincolate presunte al 31/12/N-1 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)-(f)	(h)
Vincoli derivanti dalla legge											
				0	0	0	0	0	0	0	0
Totale vincoli derivanti dalla legge (h1)											
Vincoli derivanti da Trasferimenti											
				0	0	0	0	0	0	0	0
Totale vincoli derivanti da trasferimenti (h2)											
Vincoli derivanti da finanziamenti											
				0	0	0	0	0	0	0	0
Totale vincoli derivanti da finanziamenti (h3)											
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente											
				0	0	0	0	0	0	0	0
Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (h4)											
Altri vincoli											
				0	0	0	0	0	0	0	0
Totale altri vincoli (h5)											
Totale risorse vincolate (h = (h1)+(h2)+(h3)+(h4)+(h5))											
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (v1)											
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (v2)											
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (v3)											
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (v4)											
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (v5)											
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (v = v1+v2+v3+v4+v5)											
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (v1-v1-v1)											
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (v2-v2-v2)											
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (v3-v3-v3)											
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (v4-v4-v4)											
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (v5-v5-v5)											
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h-h-v)											

(*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto

3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nel triennio 2020-2022 sono previsti un totale di €7.571.773,04 milioni di investimenti, così suddivisi:

Tipologia	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Programma triennale OO.PP	1.950.000,00	2.300.000,00	3.000.000,00
Altre spese in conto capitale	136.937,04	92.268,00	92.268,00
TOTALE SPESE TIT. II – III	2.086.937,04	2.392.268,00	3.092.268,00
IMPEGNI REIMPUTATI DA 2019 E PREC.			
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO	2.086.937,04	2.392.268,00	3.092.268,00
di cui			
Tit. 2.04.06	=====	=====	=====

Tali spese sono finanziate con:

Tipologia	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Alienazioni	65.000,00	15.000,00	15.000,00
Contributi da altre A.P.	1.975.000,00	2.300.000,00	3.000.000,00
Proventi permessi di costruire e assimilati	59.268,00	59.268,00	59.268,00
Altre entrate Tit. IV e V	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Avanzo di amministrazione			
Entrate correnti vincolate ad investimenti			
FPV di entrata parte capitale			
Entrate reimputate da es. precedenti a finanz. Investimenti			
TOTALE ENTRATE TIT. IV – V PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	2.117.268,00		
MUTUI TIT. VI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.117.268,00	2.392.268,00	3.092.268,00

Per quanto riguarda le entrate vincolate ad investimenti, si sottolinea che per il primo anno della previsione (2020) l'eccedenza di € 30.330,96 (impieghi € 2.086.937,04 – risorse € 2.117.268,00) è utilizzata in bilancio in parte corrente anziché tra gli investimenti del titolo II per € 25.330,96 per la copertura del disavanzo accertato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 5-07-2019 e per i restanti € 5.000,00 per estirpazione anticipata di mutui ai sensi del Dl 78/2015 di modifica dell'articolo 56-bis del Dl 69/2013, che indica la destinazione vincolata dei proventi di alienazione di beni immobili, disponendo che la percentuale del 10% venga utilizzata per la suddetta finalità.

La legge di Bilancio 2020, del 27 dicembre 2019, n. 160, prevede contributi per investimenti su efficientamento energetico, sviluppo territoriale sostenibile per gli anni 2020-2024 (commi 29-37); opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio per gli anni 2021-2034 (commi 38-40); promozione e potenziamento della mobilità ciclistica per gli anni 2022-2024 (commi 47-50); progettazione definitiva ed esecutiva, per messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, messa in sicurezza di strade per gli anni 2020-2034 (commi 51-58); asili nido e scuole dell'infanzia per gli anni 2021-2034 (commi 59-61), innovazione digitale nella didattica e edifici scolastici per gli anni 2020-2023 (commi 257-264). Non avendo alla data di approvazione del bilancio comunicazioni definitive in merito, i contributi assegnati all'Ente saranno introdotti con le opportune variazioni di bilancio e degli strumenti di programmazione, qualora necessario.

4. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

5. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

6. Elenco dei propri enti ed organismi strumentali

L'Ente non ha organismi strumentali, né enti strumentali controllati e/o partecipati.

7. Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

Alla data del 31-12-2018 il Comune possiede le seguenti partecipazioni dirette:

SOCIETA' DI CAPITALI PARTECIPATE IN VIA DIRETTA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Società Abruzzese servizio idrico integrato S. A. S. I. S.p.A.	1,20
ECO.LAN. S.p.A.	1,43